

## S. 111 / Nr. 25 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 79 III 111

25. Estratto della sentenza 29 luglio 1953 nella causa Leuthold S.A.

## Regeste:

1. Circostanze in cui l'ufficiale esecutore può ricorrere alla forza pubblica per obbligare un terzo, che detiene dei beni dell'escusso, a consegnarli all'ufficio (consid. lett. a).

2. Per garantire una procedura conforme alla legge l'ufficiale esecutore può usare tutti i mezzi amministrativi di cui dispone e, se ricorrono i presupposti degli art. 163 sgg. o 292 CP, provocare altresì delle sanzioni penali contro coloro che illecitamente intralciano il corso della procedura (consid. lett. b).

1. Umstände, unter denen der Betreibungsbeamte die öffentliche Gewalt in Anspruch nehmen kann, um einen Dritten, der Sachen des Schuldners in Gewahrsam hat, zu veranlassen, sie dem Amte abzuliefern (Erw. a).

2. Um ein gesetzmässiges Verfahren zu sichern, kann der Betreibungsbeamte alle ihm zur Verfügung stehenden Massnahmen administrativer Art ergreifen und, wenn die Voraussetzungen von Art. 163 ff. oder 292 StGB zutreffen, auch Strafsanktionen gegen diejenigen verhängen lassen, die den Verfahrensgang widerrechtlich stören (Erw. b).

1. Circonstances dans lesquelles le préposé à l'office des poursuites a le droit de recourir à l'aide de la force publique pour obliger

Seite: 112

un tiers qui détient des biens du débiteur poursuivi à les consigner à l'office (consid. a).

2. Pour garantir une procédure conforme à la loi, le préposé peut user de tous les moyens de nature administrative qui sont à sa disposition et, si les conditions des art. 163 et suiv. ou 292 CP sont réalisées, demander également que des sanctions pénales soient prises contre celui qui entrave illicitement le cours de la procédure (consid. b).

L'undici giugno 1948, l'Ufficio di esecuzione di Locarno pignorò presso il debitore Alfonso Faiglé, ad Aurigeno, tre macchine per la lavorazione del legno, che gli erano state vendute dalla Leuthold S.A., a Faido, con riserva della proprietà. Il debitore ritornò le macchine pignorate alla venditrice. Nonostante ripetute diffide, la Leuthold S.A. non mise le macchine a disposizione dell'ufficio. Questo sporse allora denuncia penale contro il direttore della prefata ditta, per titolo di disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP). Con decreto 25 febbraio 1953 il Procuratore pubblico abbandonò il procedimento penale per motivi di natura formale. Ancora prima che il Procuratore pubblico si fosse pronunciato, il 18 febbraio 1953, l'Ufficio di Locarno aveva incaricato quello di Faido d'impossessarsi delle macchine pignorate, se necessario con l'assistenza della forza pubblica.

La ditta Leuthold si aggravò all'Autorità cantonale di vigilanza che, con decisione 12 giugno 1953, respinse il reclamo.

Il ricorso interposto dalla ditta Leuthold contro la decisione cantonale è stato respinto dal Tribunale federale per i seguenti motivi:

3.- Non fa quindi dubbio che la ricorrente aveva e ha l'obbligo di riconsegnare i beni pignorati all'Ufficio di Locarno. Rimane da esaminare se l'ordine impartito all'Ufficio di Faido d'impossessarsene, se necessario con l'ausilio della forza pubblica, fosse giuridicamente lecito.

Seite: 113

a) La legge prevede soltanto per l'esecuzione in via di fallimento l'obbligo del terzo, che detiene beni del fallito, di porli a disposizione dell'ufficio, sotto minaccia di pena in caso di omissione (art. 232 cifra 4 LEF). Per l'esecuzione in via di pignoramento non è invece prevista una disposizione analoga e non è comminata, in modo particolare, alcuna sanzione penale. Da questo diverso ordinamento il Tribunale federale ha inferito che l'ufficiale esecutore, a differenza del funzionario preposto all'ufficio dei fallimenti, non dispone di mezzi coattivi per obbligare un terzo ad indicare se detiene dei beni del debitore e a porli a disposizione dell'ufficio (RU 51 III 40 e 137). Ciò non significa tuttavia che dei mezzi di coercizione contro terzi non siano in nessun caso ammissibili. Nella sua sentenza RU 66 III 32 il Tribunale federale ha statuito - estendendo la recente prassi in materia di sequestro - che l'ufficiale può ricorrere alla forza pubblica non solo contro il debitore, ma anche contro un terzo, quando il credito non può più essere contestato, e se è provato che il terzo detiene beni del debitore. Non è quindi stata abbandonata l'opinione espressa già nella sentenza RU 22 p. 996, secondo cui gli organi statali dispongono della forza pubblica per l'esercizio di tutte le loro funzioni, nella misura in cui senza il suo aiuto, l'attività statale non potrebbe essere esplicata o quantomeno potrebbe essere

esplicata solo con grandi difficoltà o pericoli.

Alla luce del principio suesposto, il provvedimento querelato appare giuridicamente lecito. L'Ufficio di Locarno non poteva procedere alla realizzazione ed adempire il dovere impostogli dalla legge senza chiedere l'intervento della polizia. La ricorrente non è, come nella fattispecie che sta alla base della sentenza RU 51 III 39, una persona estranea alla procedura; essa vi ha preso parte, anzi ne ha ostacolato il corso accettando di ritorno le macchine pignorate e rifiutandosi di porle a disposizione dell'ufficio. Di fronte ad un siffatto arbitrio, non vi è ragione di negare all'Ufficio di Locarno l'ausilio della forza pubblica.

Seite: 114

b) Irrilevante è infine il fatto che l'ordine d'impossessarsi con la forza pubblica delle macchine pignorate fu impartito all'ufficio rogato prima che il Procuratore pubblico si fosse pronunciato sulla denuncia penale sporta contro la ricorrente. Con questa denuncia, fondata sull'art. 292 CP, l'ufficio intendeva e poteva soltanto ottenere la condanna del direttore responsabile per l'agire arbitrario della Leuthold S.A. e non il ripristino della situazione legale. Non esisteva quindi una litispendenza nella stessa controversia. È ovvio che per garantire una procedura conforme alla legge l'ufficiale esecutore o il funzionario preposto all'ufficio dei fallimenti deve poter usare tutti i mezzi amministrativi di cui dispone e, se ricorrono i presupposti degli art. 163 sgg. o 292 CP, poter provocare anche delle sanzioni penali contro coloro che illecitamente intralciano il corso della procedura